



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante “*Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

VISTO l'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 10 agosto 2021 di riparto del fondo di 660 milioni di euro per l'anno 2021 istituito dal citato articolo;

VISTO il comma 1-*septies* dell'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed il riparto del relativo fondo adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° febbraio 2021, nonché il successivo comma 1-*octies* del medesimo articolo;

VISTO, in particolare, l'articolo 16, comma 8-*bis*, della citata legge n. 215 del 2021, che destina un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana;

VISTO, altresì, il successivo comma 8-*ter* del citato l'articolo 16, che, ai fini del riparto, dispone che i predetti comuni siano raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019,

- assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-*bis*:



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

- a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;
 - b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;
 - c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;
 - d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);
- e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021 e di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019;

CONSIDERATO che il sopracitato articolo 16, al comma 8-*quater*, prevede che il contributo di cui al comma 8-*ter*, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge n. 146 del 2021, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 8-*quater* del precitato articolo 16 dispone inoltre che, a seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi;



Il Ministero dell'Interno

di concerto con

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze

ACQUISITA l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 16 dicembre 2021;

DECRETA

Articolo 1

1. Ai comuni della Regione Siciliana di cui all'allegato A, individuati sulla base della Nota metodologica di cui all'allegato B, è assegnato pro quota un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 16 comma 8-*bis*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 e al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021 e di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019.
2. Il contributo di cui al precedente è destinato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
3. Gli allegati A e B costituiscono parte integrante del presente decreto.

Del presente provvedimento sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2021

IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO
Mazzotta

IL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI
AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia